
Attuazione del contratto nazionale di qualità – procedura in caso di mancata partecipazione

Approvata il 17 settembre 2014 dal Comitato.

1. Adesione al contratto nazionale di qualità

Se un fornitore di prestazioni aderisce al contratto nazionale di qualità, viene inserito nell'elenco delle adesioni, pubblicato in internet e costantemente aggiornato. Con l'adesione, il fornitore di prestazioni si impegna ad attuare il piano di misurazione dell'ANQ nei settori medicina somatica acuta, psichiatria e riabilitazione secondo le direttive dell'ANQ (art. 4, cpv. 1 contratto di qualità). Il piano di misurazione da seguire (medicina somatica acuta, psichiatria, riabilitazione) dipende dall'offerta di prestazioni. L'assegnazione a uno o più piani di misurazione avviene sulla base delle indicazioni del fornitore di prestazioni in merito alla sua offerta. L'ANQ non verifica la completezza e la correttezza di tali indicazioni, la responsabilità di una corretta dichiarazione dell'offerta di prestazioni è del fornitore. Del relativo controllo si occupano i Cantoni e gli assicuratori.

Se un fornitore di prestazioni non può, per ragioni valide, effettuare una misurazione, deve presentare all'ANQ una richiesta di dispensa scritta (art.4, cpv. 2 contratto di qualità). Il documento "Principi per l'accettazione delle richieste di dispensa dalle misurazioni del piano nazionale" disciplina i criteri in base ai quali viene accordata una dispensa.

Ogni anno, nel primo trimestre l'ANQ allestisce una panoramica – suddivisa nei settori medicina somatica acuta, psichiatria e riabilitazione – della partecipazione dei fornitori di prestazioni alle misurazioni dell'anno precedente. All'interno di ciascuno dei tre settori, i fornitori di prestazioni sono ripartiti secondo il Cantone. La panoramica, che viene inviata ai fornitori di prestazioni per il controllo, mostra quali fornitori di prestazioni hanno partecipato a quali misurazioni e quali ne sono esentati (dispensa approvata). L'elenco corretto viene poi spedito alle organizzazioni promotrici dell'ANQ (H+, santésuisse/CTM e Cantoni) e pubblicato in internet.

2. Procedura in caso di mancata adesione o di uscita dal contratto nazionale di qualità

Ai sensi dell'art. 4, cpv. 3 del contratto nazionale di qualità, i Cantoni e gli assicuratori integrano l'obbligo di rispettare le direttive dell'ANQ negli accordi con i fornitori di prestazioni (elenchi cantonali degli ospedali, convenzioni tariffali), e informano l'ANQ sui fornitori di prestazioni in questione. L'ANQ informa i fornitori di prestazioni in merito al contratto nazionale di qualità e alle misurazioni, e li esorta ad aderirvi. Se, dopo tre esortazioni scritte (l'ultima per raccomandata con l'indicazione di una scadenza), un fornitore di prestazioni non aderisce al contratto di qualità o se un fornitore di prestazioni esce dal contratto di qualità, l'ANQ notifica immediatamente il caso alle organizzazioni promotrici (H+, santésuisse/CTM e Cantoni).

3. Procedura in caso di mancata partecipazione alle misurazioni dell'ANQ

L'ANQ informa il fornitore di prestazioni in merito all'organizzazione e alle procedure delle misurazioni per lui vincolanti, e lo esorta per iscritto a registrarsi e a partecipare.

Se, dopo tre esortazioni scritte (l'ultima per raccomandata con l'indicazione di una scadenza), un fornitore di prestazioni non si registra o non partecipa a una o più misurazioni, l'ANQ notifica immediatamente il caso alle organizzazioni promotrici (H+, santésuisse/CTM e Cantoni).

4. Sanzioni in caso di mancata partecipazione

Spetta a Cantoni e assicuratori prevedere e adottare sanzioni in caso di mancata partecipazione alle misurazioni. L'ANQ fornisce loro le necessarie informazioni in merito alle comunicazioni individuali (vedi punti 2 e 3) e alla panoramica. Quest'ultima è sempre consultabile all'indirizzo http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/deutsch/20140611_Messuebersicht_2013.pdf.

Berna, 24.9.2014